



# Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE

Divisione IV - Mercato e logistica dei prodotti petroliferi e dei carburanti

Dipartimento per l'Energia  
Struttura: DG-SAIE  
**REGISTRO UFFICIALE**  
Prot. n. 0019976 - 11/10/2013 - USCITA

AISPEC  
ASSODISTIL  
ASSOCOSTIERI  
ASSOPETROLI  
FEDERCHIMICA  
UNIONE PETROLIFERA

e per conoscenza

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA  
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE  
ALIMENTARI E FORESTALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE  
FINANZE

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI  
GSE

**OGGETTO: Integrazioni e chiarimenti alla circolare esplicativa sull'autorizzazione all'importazione di biocarburanti prodotti in Paesi non appartenenti all'Unione Europea, ai sensi dell'articolo 34, commi 4, 5 e 6 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con la legge 7 agosto 2012 n. 134, nota prot. 16306 del 5 agosto 2013**

Con riferimento alla circolare in oggetto e a seguito del confronto con alcune delle Associazioni di settore sono disposti i seguenti chiarimenti ed integrazioni:

- l' autorizzazione all'importazione di cui all'art. 34, comma 4 del Decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con la legge 7 agosto 2012 n. 134, trova applicazione anche ai trasferimenti di biocarburanti comunitari di produzione extracomunitaria da un qualsiasi Stato membro verso l'Italia;

Via Veneto, 33 – 00187 Roma  
tel. +39 06 47052404 – fax +39 06 47887853  
e-mail donatella.castrini@sviluppoeconomico.gov.it  
www.sviluppoeconomico.gov.it

- la dichiarazione giurata (Affidavit) può essere asseverata oltre che dall'Ambasciata italiana, anche dal Consolato o da altre Autorità riconosciute da accordi bilaterali;
- alla dichiarazione dovranno essere allegate le dichiarazioni/certificazioni ai sensi del D.M. 23 gennaio 2012 e successive modificazioni;
- il termine di conclusione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione è fissato in 45 giorni;
- per quanto concerne l'introduzione nel territorio nazionale di biocarburanti prodotti in impianti situati in Paesi appartenenti all'Unione Europea, si specifica che l'immissione in consumo nel territorio nazionale di biocarburanti ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 11 marzo 2006, n. 81, come modificato dal comma 1 dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, prodotti in impianti situati in Paesi appartenenti all'Unione Europea, dovrà essere accompagnata dall'attestazione dell'autorità fiscale dello Stato membro. Tale attestazione può essere identificata per la prima introduzione nel territorio italiano, nella licenza di esercizio dell'impianto europeo e dal documento di attestazione rilasciato dall'Autorità competente relativo alla capacità produttiva dello stesso impianto. Per le successive introduzioni, sarà sufficiente una dichiarazione del titolare dell'impianto che assicuri sul fatto che non siano intervenute modifiche rispetto alla documentazione già inviata. Tale documentazione deve essere accompagnata dalla relativa traduzione giurata in lingua italiana. A tale scopo i soggetti obbligati sono tenuti a richiedere al titolare del deposito fiscale, presso cui viene introdotto il biocarburante di provenienza comunitaria, le informazioni e documentazioni necessarie ai fini della comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico, tramite il sistema informatico di ricezione delle informazioni e con le modalità di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali 29 aprile 2008, n. 110, della quantità, della provenienza e della data di presa in carico del prodotto nel registro di carico e scarico dello stesso deposito fiscale.

In alternativa alla predetta attestazione dell'autorità fiscale, l'immissione in consumo nel territorio nazionale di biocarburanti prodotti in impianti situati in Paesi appartenenti all'Unione Europea può essere attestata attraverso il certificato di sostenibilità previsto dal D.M. 23 gennaio 2012 e successive modificazioni, che riporti il luogo di produzione della partita di biocarburante introdotta in Italia, con l'indicazione almeno del Paese di produzione della partita di biocarburante introdotta in Italia e del Paese di origine della materia prima utilizzata.

Il Gestore dei Servizi Energetici, di intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico, al fine della registrazione e convalida delle partite di biocarburante immesso in consumo per il rispetto dell'obbligo di cui all'art. 2-quater del decreto-legge 10 Gennaio 2006, n. 2 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 Marzo 2006, n. 81, come modificato dall'art. 33, comma 1, del decreto legislativo 3 Marzo 2011, n. 28 rileva, in maniera differenziata, sul sistema informatico di ricezione delle informazioni di cui all'articolo 3, comma 3, del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 29 Aprile 2008, n. 110 le partite di biocarburanti prodotte in impianti situati nel territorio dell'Unione Europea, da quelle prodotte in impianti situati in Paesi non appartenenti all'Unione Europea che saranno distinte con apposito codice di autorizzazione da riportare nel citato sistema informatico. A tal fine, nel caso di utilizzo del certificato di sostenibilità in luogo dell'attestazione fiscale, le informazioni riportate nello stesso certificato di sostenibilità ed in particolare il luogo di produzione del biocarburante e il Paese di origine della materia prima, sono inseriti dal soggetto obbligato, nel portale web del GSE sopra menzionato, nel mese di gennaio, quando il portale viene aperto per le dichiarazioni di immissione in consumo annuali.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, anche avvalendosi del GSE, nei controlli annuali di cui all'articolo 3, comma 6, del citato decreto 28 Aprile 2008, n. 110 riscontra la presenza del citato

numero di protocollo di autorizzazione o delle attestazioni di origine della partita di biocarburante;

- per quanto concerne gli adempimenti per l'importazione dei biocarburanti di produzione extra-comunitaria si indica che sulla base dell'autorizzazione rilasciata, il soggetto autorizzato è tenuto a trasmettere, entro 60 giorni dalla estrazione della partita di biocarburante autorizzata dal primo deposito fiscale ove essa è stata introdotta in Italia, al Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l'Energia – Direzione Generale per la Sicurezza dell'approvvigionamento e le Infrastrutture Energetiche e per conoscenza all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti, nonché alla Direzione Centrale Tecnologie per l'Innovazione, copia, con il timbro in originale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli competente sul deposito fiscale in cui è stato introdotto il biocarburante, dello stralcio del registro di carico e scarico presente presso lo stesso deposito fiscale, ai sensi del Decreto Legislativo 504/95, riportante tutte le informazioni relative alla partita oggetto della autorizzazione, ed in particolare delle date di presa in carico e di consegna (entrata e uscita dal deposito fiscale) del biocarburante oggetto della partita autorizzata, ai fini di cui all'articolo 34 del D. L. 22.6.2012 n. 83 convertito con la Legge 7.8.2012 n. 134.

Per facilità di lettura delle disposizioni si allega il testo aggiornato della circolare sull'autorizzazione all'importazione di biocarburanti prodotti in Paesi non appartenenti all'Unione Europea, ai sensi dell'articolo 34, commi 4, 5 e 6 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con la legge 7 agosto 2012 n. 134 riportante le integrazioni e i chiarimenti sopra indicati.

Le Associazioni ed Enti in indirizzo sono invitate a dare diffusione alla presente nota presso i propri associati.

IL DIRETTORE GENERALE  
*ing. Gabriele Diakice*

